



Società Nazionale di Salvamento
SAVONA – FINALE L. A.P.S.

www.salvamento.sv.it

ATTO COSTITUTIVO

E

STATUTO

ai sensi del Dlgs 117/2017



ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE **SOCIETÀ NAZIONALE DI SALVAMENTO SAVONA E FINALE LIGURE APS**

Assemblea Straordinaria del 5/5/2022

L'anno 2022 il mese di maggio il giorno cinque in Savona (SV), in un locale del compendio ex Capitaneria di Porto in Lungomare Matteotti, 1 sono presenti i seguenti signori:

- Pietro Gatti, nato a Savona il 29/06/1965 residente a Savona cap 17100, in via F.lli Rey 8/2 codice fiscale GTTPTR65H29I480Y;
- Elisa Crispino, nata a Savona il 04/07/1972 residente a Savona cap 17100, in via F.lli Rey 8/2 codice fiscale CRSLSE72L44I480T
- Luigi Crispino nato a Savona il 08/10/1977 residente a Savona cap 17100 in via Romagnoli 35/9 codice fiscale CRSGLU77R08I480B
- Fabrizio Panizza nato a Savona il 28/12/1972 residente a Savona cap 17100 in via Pia 20/4 codice fiscale PNZFRZ72T28I480B
- Decia Alessandro nato a Genova il 22/10/1987 residente a Finale Ligure cap 17024 in via Del Belvedere 7 codice fiscale DCELSN87R22D969Q
- Caviglia Christian nato a Savona il 24/7/1969 residente a Savona cap 17100 in via Privata Olivetta codice fiscale CVGCRS69L24I480E
- Caviglia Davide nato a Savona il 16/4/1974 residente a Savona cap 17100 in Corso Ricci 31 codice fiscale CVGDVD74D16I480X

I presenti intendono farsi promotori dell'iniziativa volta a costituire un'associazione orientata a svolgere attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed in particolare il D.lgs 117/2017 quale normativa di riferimento del c.d. "terzo settore".

La scelta dell'APS appare, alla luce della prefata normativa e della attività da svolgere, la più appropriata e quella che consente anche di poter esercitare attività di volontariato di protezione civile proprie dell'Associazione e rappresenta al meglio la "vocazione" dell'Associazione

ART. 1 - Costituzione

E' costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, **SOCIETÀ NAZIONALE DI SALVAMENTO SAVONA E FINALE LIGURE A.P.S.**

ART. 2 - Sede Legale

L' Associazione ha sede legale in: Savona (SV) Lungomare Matteotti 1

ART.3 - Attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti del terzo settore, mediante le seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

Art.5) c.1 - lett. b) interventi e prestazioni sanitarie;

Art.5) c.1 - lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28/03/2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Art.5) c.1 - lett. e) interventi e servizi finalizzati al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata in forma professionale e continuativa, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

Art.5) c.1 - lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

Art 5) c1 - lett i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione, diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Art 5 c1 - lett . k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

Art 5) c1 - lett. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

Art.5) c.1 - lett. y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, secondo criteri e limiti stabiliti dalla normativa.

Il Presidente dell'Assemblea dà lettura dello Statuto, che dopo ampia e proficua discussione viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.

ART. 4 - Durata

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5 - principi

L'associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che si allega al presente atto costitutivo per farne parte integrante e sostanziale:

- assenza di fini di lucro,
- democraticità della struttura,
- elettività,
- gratuità delle prestazioni fornite dai volontari,
- sovranità dell'assemblea,
- prevalenza delle prestazioni dei volontari,
- diritti e obblighi degli associati,
- norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento,
- norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione,
- requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

Lo statuto associativo stabilisce, in particolare, che l'adesione all'Associazione é libera, che il funzionamento é basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che é assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Le attività, il funzionamento degli organi sociali e le altre norme che regolano la vita dell'Associazione sono stabiliti dallo Statuto che viene approvato all'unanimità dei presenti.

ART. 6 Consiglio Direttivo

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato quadriennale, il Consiglio Direttivo sia composto da 5 membri scelti di comune accordo tra i soci fondatori con le seguenti cariche:

*Pietro Gatti (Consigliere - Direttore di sezione - Presidente
Elisa Crispino (Consigliere - Segretario - Vicepresidente
Luigi Crispino Consigliere - Cassiere)
Fabrizio Panizza (Consigliere)
Decia Alessandro (Consigliere)*

ART. 7 - spese

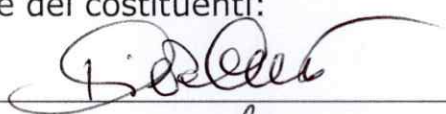
Le eventuali spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

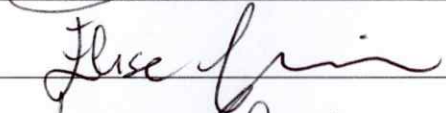
Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2022.

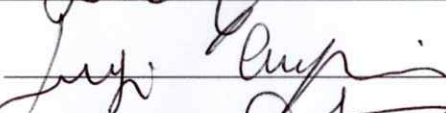
È parte integrante del presente atto lo statuto - definito su 21 articoli di seguito specificati, steso su 9 fogli.

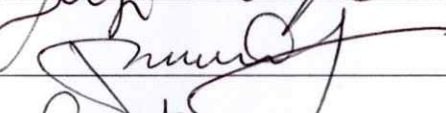
Letto firmato e sottoscritto.

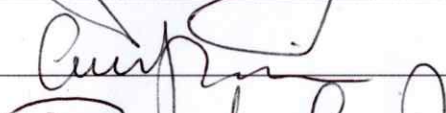
Firme dei costituenti:

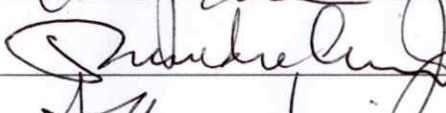
Sig. 

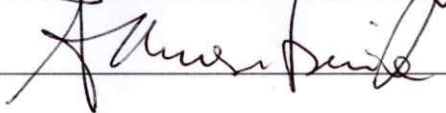
Sig. 

Sig. 

Sig. 

Sig. 

Sig. 

Sig. 





STATUTO
della
SOCIETÀ NAZIONALE DI SALVAMENTO
SAVONA E FINALE LIGURE A.P.S.

Lungomare Matteotti 1 - 17100 SAVONA -
c.f. 92070070096

www.salvamento.sv.it

(approvato dall'Assemblea Straordinaria del 22 novembre 2022)

Ai sensi del Dlgs 117/2017)

ART. 1 - Denominazione e sede

1. L'Ente del terzo Settore denominato **"Società Nazionale di Salvamento Savona e Finale Ligure."**, c.f. **92070070096**, in appresso "Associazione", già operante dal 02/03/1984, recepisce le Direttive del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, assume la forma giuridica di "Associazione", mantiene la sua anzianità la sua natura ed i suoi scopi, così come definiti all'art. 2.
2. L'Associazione si riconosce, costituisce e si organizza in "APS" ai sensi dell'art 35 e seguenti del I D. Lgs. 117/2017.
3. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro regionale del Terzo Settore, sezione Associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi dell'art 35 e seguenti del I D. Lgs. 117/2017, l'Associazione, farà uso dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza, e nelle comunicazioni al pubblico, così come l'acronimo "ETS" (Ente del Terzo Settore)
4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Savona, Lungomare Matteotti,1; il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporterà modifica statutaria, ma soltanto l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
5. Ai fini della puntuale applicazione del presente Statuto, potrà essere formulato a parte un apposito Regolamento di esecuzione, per l'organizzazione operativa, le condizioni di permanenza nel servizio degli associati volontari, i mezzi, le dotazioni, le procedure degli interventi, il coordinamento con strutture pubbliche, e private preposte a determinate attività o iniziative e, in genere tutto quanto afferisce agli aspetti tecnico operativi per il conseguimento dei fini sociali, secondo legge, il presente statuto, le richieste delle Autorità e dei soggetti bisognevoli dei servizi dell'Associazione.
6. Allo scopo di realizzare al meglio ogni forma di collaborazione/convenzione con la Società Nazionale di Salvamento con sede a Genova, Via Luccoli, 24 -c.f. 80016720106 -, compreso l'inserimento di diritto nella relativa rete associativa (acronimo "SNS Nazionale"), l'Associazione ne riconosce lo Statuto ed il Regolamento, con particolare riferimento ai fini istituzionali, alla cui realizzazione intende contribuire al massimo delle proprie

possibilità con azione e le iniziative della stessa nell'ambito del territorio storicamente di competenza, individuato da VARAZZE a BORGIO VEREZZI, entroterra compresi.

ART. 2 – Finalità e attività

1. L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti del terzo settore, mediante le seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - Art.5) c.1 - lett. b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - Art.5) c.1 - lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28/03/2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - Art.5) c.1 - lett. e) interventi e servizi finalizzati al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata in forma professionale e continuativa, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - Art.5) c.1 - lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - Art.5) c.1 - lett. i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione, diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - Art.5) c.1 - lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - Art.5) c.1 - lett. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - Art.5) c.1 - lett. y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

In particolare:

- con riferimento alle prefate attività di cui all'art.5 c. 1, Dlgs 117/2017, l'Associazione opera ed opererà nell'ambito della previsione e prevenzione degli annegamenti, della sicurezza della vita umana in acqua, nelle fasi di previsione, prevenzione, soccorso e primo soccorso; porrà in essere attività educative, formative, propedeutiche e complementari, al fine di promuovere la cultura dell'arte marinai, della nautica, della sicurezza della vita umana in mare, del salvamento, della divulgazione delle migliori tecniche di soccorso, di primo soccorso sanitario e di salvataggio, rivolte ad associati, familiari, terzi e a persone con disabilità fisiche, sensoriali e cognitive.

I compiti dell'Associazione sono i seguenti (nel rispetto della continuità con lo statuto storicamente adottato):

- organizzare l'opera di salvataggio costiero, d'alto mare, sui laghi, sui corsi d'acqua e nelle piscine;
- prevenire gli annegamenti;
- divulgare, la arti e le industrie marinare e analoghe e specialmente favorire lo sviluppo fisico e morale della gioventù;
- curare ed il sostegno di utili iniziative che abbiano attinenza con lo scopo sociale, quali la formazione fisica degli associati, attraverso l'esercizio di attività sportive;
- organizzare anche indirettamente corsi atti a formare istruire e preparare soggetti – associati o meno – che possano gestire in modo qualificato e consapevole ogni intervento utile alla sicurezza dei cittadini e del territorio;
- conferire riconoscimenti a chi si è particolarmente distinto in opera di salvataggio;

- sensibilizzare i giovani sull'importanza sociale degli scopi e delle finalità dell'Associazione e favorire iniziative di ogni genere e specie, utili e teleologiche allo sviluppo di una coscienza del volontariato nella collettività ed a favore di essa;
 - promuovere direttamente e/o indirettamente, la cultura della prevenzione dei pericoli e/o dell'insorgenza dello stato di pericolo per le persone in acqua, nonché del salvataggio e dei primi soccorsi;
 - organizzare corsi di aggiornamento, stages e formazione anche in via indiretta, con lo scopo e la finalità di divulgare ed insegnare le tecniche e le arti marinesche, con particolare riferimento alla prevenzione degli incidenti;
 - gestire in modo qualificato e consapevole ogni intervento utile alla sicurezza dei cittadini e del territorio, nonché alla realizzazione dei fini sociali;
 - promuovere in via diretta od indiretta la cultura della previsione e prevenzione dei pericoli per le persone in acqua, nonché del loro salvataggio e della prestazione dei primi soccorsi anche sanitari;
 - svolgere ogni attività ed iniziativa atta a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche ambientali legate alle acque interne e marine e alla biodiversità;
 - organizzare e promuovere, conferenze, incontri, dibattiti, seminari, mostre, laboratori, workshop, fiere mercati, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, gare, incontri con la stampa, convegni che abbiano attinenza e siano connessi ai fini istituzionali o possano essere veicolo per il conseguimento dei fini sociali; istituire gruppi di studio e di ricerca su argomenti oggetto del presente statuto;
 - collaborare, a mezzo di apposite e specifiche convenzioni, con enti pubblici e privati, associazioni;
 - avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere l'attività sociale;
 - Istituire o organizzare centri estivi e invernali con finalità culturali, sportive, ricreative, del tempo libero e per esperienze di formazione. riferite ai fini sociali;
 - organizzare e promuovere viaggi, centri di studio e addestramento nel campo educativo, sportivo, ricreativo e del tempo libero, della formazione professionale nelle arti marinesche, del soccorso, del primo soccorso sanitario e della cultura della protezione civile;
 - gestire e possedere, prendere o dare in locazione, comodato, o altro istituto giuridico consentito, qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, aprire sedi secondarie in Italia o all'estero per gli scopi sociali;
 - porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, anche propedeutiche e/o collegate, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;
 - compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, assicurativa, editoriale e, in genere, ogni tipo di operazione connessa con gli scopi istituzionali.
2. Con riferimento all'organizzazione, anche indiretta dei corsi, l'Associazione potrà rilasciare, agli iscritti (soci, familiari, terzi) previo superamento di apposito esame, titoli qualificanti, attestati per operatori del settore;
 3. L'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, svolgere inoltre le attività di seguito elencate: per il raggiungimento dei fini sopra indicati:
 - Offrire opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile, morale
 - Offrire integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa;



A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, located at the bottom right of the page.

- Nelle discipline dell'arte marinaresca, per bambini, adulti, anziani e persone svantaggiate, terzi programmare, produrre e gestire corsi di formazione, preparazione al conseguimento di abilitazioni riconosciute dallo stato, corsi didattico-laboratoriali, lezioni mediche per il primo soccorso, corsi di nuoto, scuola nuoto, corsi per la conduzione di natanti e imbarcazioni a remi a vela e a motore, corsi di comunicazione, coaching gestione gruppi, attività sportive, ricreativa e ludiche in genere
 - Organizzare eventi culturali: manifestazioni, incontri, seminari, workshop, performance, mostre attività dimostrativa, gare, convegni, corsi di istruzione, qualificazione e di formazione, attività sportive, ludiche in genere;
 - Partecipare, con contributi culturali e non, a banchi, mercatini, feste in piazza, stand presso fiere sia per la presentazione di progetti, a scopo divulgativo delle finalità sociali e di volontariato sia per stimolare nuove adesioni sia per raccolta fondi necessari al sostentamento dell'Associazione;
 - Partecipare con contributi di carattere culturale, di volontariato o pratico, alla vita della collettività, a tal fine richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati e/o di enti pubblici, contribuzioni della comunità europea.;
 - Curare iniziative editoriali, produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e periodici che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione, anche a livello multimediale sui supporti informatici e virtuali quali ebook, podcast, mp3, siti web, e-learning, social network, blog, newsletters, supporti audio-visivi, o altro consentito dalla tecnologia e dalla normativa, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione per tenere sempre informati gli associati e non della propria attività e del maturare delle sue idee messe in pratica;
 - Affiancare Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione e con essi, porre in essere attività progettuali a qualunque livello e sottoscrivere accordi di programma e di attuazione delle predette attività;
 - Istituire, organizzare, gestire, corsi di formazione inerenti le finalità statuarie da rivolgersi a associati, familiari o terzi.
 - Attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.
4. Con riferimento all'attività di cui all'art.5 c. 1 lett. y), l'Associazione potrà intervenire sul territorio secondo le disposizioni ricevute dagli Enti competenti, con propri uomini e mezzi, e, ove del caso, di concerto ed in accordo con la SNS Nazionale titolare della rete cui la stessa farà parte ai sensi del punto 6 dell'art.1 del presente Statuto.

ART. 3 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri ed i limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.
2. Tutte le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazione alcuna con riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura rispetto all'ammissione degli associati, né prevede la trasmissibilità, ad alcun titolo, della quota sociale né collega sotto qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
2. Gli associati sono le persone fisiche, le Associazioni di promozione sociale che si riconoscono nel presente Statuto e avanzano richiesta di adesione al Consiglio Direttivo che delibera nella prima riunione utile
3. L'Associazione potrà ammettere come associati anche enti del Terzo Settore con o senza fini di lucro a mente del D.lgs 117/2017.
4. L'iscrizione decorrerà dalla data di presentazione della domanda, si perfeziona con la delibera di accoglimento e, in caso di rigetto, decadrà dalla stessa data.
5. Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa istanza, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
6. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che nel merito si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
7. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:
 - dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (se persone fisiche) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (i);
 - esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, qualora siano stati adottati, da parte dell'associato, comportamenti contrari alle norme contenute nel presente Statuto, o nel Regolamento vigente e/o posti in essere attività o fatti lesivi dell'immagine dell'Associazione e/o siano stati procurati, o cagionati intenzionalmente, danni morali o materiali alla stessa.
 - L'esclusione è deliberata a maggioranza, con efficacia immediata; avverso tale decisione l'associato può appellarsi all'Assemblea ai sensi dell' art.9 del presente statuto.

ART. 6 – Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio voto, purché regolarmente iscritti ed in regola con la quota sociale;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione anche attraverso mezzi telematici;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata su incarico degli organi sociali e secondo il loro disposto;
 - recedere dall'appartenenza all'Associazione;
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione;
 - partecipare, di concerto con gli Organi sociali, alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie.
3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
 - osservare le norme del presente Statuto e del Regolamento interno;
 - dare esecuzione alle Delibere degli organi sociali;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare discredito e/o danni morali e/o materiali all'Associazione;
 - partecipare, di concerto con gli Organi sociali, alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
4. Ai volontari possono essere soltanto rimborsate, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni

preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i corrispondenti limiti e condizioni di cui al D. Lgs. 117/2017.

5. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. L'Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
7. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito Registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea degli associati;
 - Il Consiglio Direttivo, formato da cinque membri elettivi, fra cui il Presidente;
 - il Presidente;
 - il Vice Presidente;
 - l'Organo di controllo, nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017;
 - l'Organo di Revisione (Collegio dei Revisori dei Conti) nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017).
2. È prevista la carica di Presidente Onorario, per decisione Assembleare, senza diritto di voto.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di quattro anni e possono essere rinnovate per periodi di pari durata; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio cessano allo scadere del quadriennio stesso.
4. Tutti gli organi possono essere eletti per acclamazione.

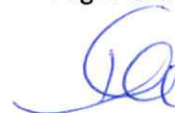
ART. 9 - Assemblee

1. L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano.
2. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
3. Essa delibera in base alle maggioranze previste dal Codice Civile, artt. 2368-2369.
4. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del Bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
5. La convocazione è effettuata a mezzo lettera, fax o e-mail e/o con l'utilizzo degli strumenti informatici previsti dall'ordinamento giuridico.
6. L'avviso di convocazione conterrà l'indicazione della sede di svolgimento e delle date e degli orari di prima e seconda convocazione.
7. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo amministrativo lo ritenga necessario.
8. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
9. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che risultano regolarmente iscritti e siano in regola con il pagamento della quota associativa.
10. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
11. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendogli delega scritta.
12. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di cinque associati.
13. Agli enti associati è attribuito un numero di voti pari ad un voto ogni 5 aderenti (per frazioni pari o superiore a tre) fino ad un massimo di cinque voti;
14. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il relativo Verbale, che, debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, viene conservato presso la sede dell'Associazione.
15. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
16. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del Patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione.
17. È ordinaria in tutti gli altri casi.
18. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

19. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
20. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo Statuto dell'Associazione, con il voto favorevole di almeno il 51% degli associati aventi diritto.
21. Essa delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del Patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
22. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
23. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - elegge e revoca gli Organi sociali;
 - nomina e revoca, solo se previsto, il/i soggetto/i incaricato/i dell'Organo di Controllo e Revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera per l'approvazione dell'eventuale Regolamento sociale;
 - delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, il conferimento di benemeritenze o la nomina di un Presidente Onorario;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione, è eletto dall'Assemblea ed è composto da cinque membri, tra cui il Presidente e il Vicepresidente.
2. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.
3. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.
4. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
5. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
6. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, indicativamente almeno una volta all'anno e ogni volta che lo stesso ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
8. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
9. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, o con altri mezzi informativi, previsti dall'ordinamento giuridico, con un preavviso di almeno otto giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
10. La seduta dell'organo di Amministrazione può essere effettuata anche in videoconferenza.
11. L'ingiustificata assenza di un Consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza dalla carica.
12. Alla sostituzione di ciascun Consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o mediante cooptazione pro-tempore, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea nella prima seduta utile o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
13. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - amministra l'Associazione;
 - predisporre il Bilancio d'esercizio e, se previsto, il Bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - stabilisce l'importo delle quote associative;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - redige l'eventuale Regolamento, da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea;
 - gestisce e cura i rapporti con eventuali articolazioni della rete associativa



- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
- assume ogni altra decisione necessaria all'Associazione ed al suo funzionamento, salvo quelle che, per Legge o per Statuto, siano riservate all'Assemblea

14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.
15. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si dia prova che i terzi ne siano a conoscenza.

ART. 11 – Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto dall'Assemblea. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che ne ravvisi la necessità).
4. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla scorta delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
5. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
6. In caso di definitiva vacanza della carica di Presidente saranno indette nuove elezioni di tutti gli Organi sociali.
7. Il Vicepresidente, che è eletto dall'Assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua funzione, in caso questi sia temporaneamente impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvederà all'elezione di un Organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'Organo di controllo, cui si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del C.C., può essere anche monocratico (come da art.30 c.2 del D. Lgs. 117/2017) ed è comunque formato da soggetto/i scelto/i fra quelli indicati all'art.2397 c. 2 del C.C. .
3. L'Organo di controllo, se presente:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti: in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
4. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione Legale dei Conti

1. È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.
2. È formato, in caso di nomina, da un Revisore legale dei conti o da una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo.

ART. 14 - Risorse

1. L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari,

rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente., nonché da eventuali attività a carattere commerciale realizzate nei limiti di quanto disposto dal Dlgs 117/2017.

2. L'Associazione, su decisione del Consiglio Direttivo, si dota di uno o più conti correnti, intestati alla stessa.

ART. 15 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente;
4. Il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
5. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
6. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

Soltanto al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

ART. 17 – Libri sociali obbligatori

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 – Rapporti di lavoro

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo degli organi di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 (registri pubblici di settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed opera nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea delibera l'eventuale Regolamento come da previsione di cui al punto 5. dell'art. 1.

ART. 21 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti.
2. In caso di controversie giudiziarie è competente il Tribunale per la Circoscrizione Territoriale di SAVONA.

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SAVONA
Registrato il 25/11/22 al n. 1926 serie 3
Versati € ESENTE PER ADIC 30 SETTORE
(.....)

LA FUNZIONARIA
MASTINI MONICA

